MODALITA' APPLICATIVE DEL REGIME DI COMPENSAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI

INDICE

PARTE I

PARTE I	DISPOSIZIONI GENERALI	3
	Definizioni	
Articolo 2	Ambito di applicazione della compensazione	4
	Modalità di richiesta della compensazione	
Articolo 4	Condizioni per l'ammissione alla compensazione	5
Articolo 5	Erogazione della compensazione	6
Articolo 6	Decorrenza della compensazione	6
	Applicazione della compensazione al cliente finale domestico	
Articolo 8	Sistema informatico per l'ammissione alla compensazione	8
Articolo 9	Variazioni delle condizioni rilevanti per l'ammissione alla compensazione	9
Articolo 1	0 Controlli	10
PARTE II	COMPONENTE TARIFFARIA COMPENSATIVA	11
Articolo 1	1 Compensazione per i clienti in stato di disagio economico	11
Articolo 1	2 Modalità di erogazione della compensazione per disagio economico	11
Articolo 1	3 Compensazione per i clienti in stato di disagio fisico	12
Articolo 1	4 Modalità di erogazione della compensazione per disagio fisico	12
Articolo 1	5 Erogazione della compensazione in caso di cumulo	12
Articolo 1	6 Aggiornamento della compensazione	12
PARTE II	II OBBLIGHI INFORMATIVI	13
Articolo 1	7 Obblighi per i venditori	
	8 Obblighi per le imprese distributrici	

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni contenute nell'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito: TIT), integrate come segue:
 - **apparecchiature elettromedicali** sono le apparecchiature medico terapeutiche di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007;
 - **certificazione ASL** è la certificazione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente che attesta l'uso di apparecchiature elettromedicali, rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto 28 dicembre 2007:
 - **cliente finale domestico** è il cliente finale titolare di un contratto di cui al comma 2.2, lettera a) del TIT;
 - **contratto di fornitura** è il contratto stipulato dal cliente finale con un venditore di energia elettrica;
 - decreto 28 dicembre 2007 è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale del 28 dicembre 2007, recante Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 41 del 18 febbraio 2008;
 - **disagio economico** è la condizione in cui versa il cliente finale domestico, come definita all'articolo 2, comma 4, del decreto 28 dicembre 2007;
 - **disagio fisico** è la condizione in cui versa il cliente finale domestico, come definita all'articolo 3, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007;
 - **ISEE** è l'indicatore di situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
 - **nucleo familiare** è il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE;
 - **numerosità nucleo familiare** è il numero di componenti il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE;
 - numerosità familiare è il numero di componenti la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza;

- **POD** è il codice alfanumerico identificativo unico nazionale, definito ai sensi della deliberazione n. 168/03;
- **servizio di trasporto** è l'insieme dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura, erogati ai sensi del TIT;
- **venditore** è l'esercente il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti finali, ivi inclusi gli esercenti il servizio di maggior tutela erogato ai sensi del TIV;

Ambito di applicazione della compensazione

- 2.1 Ai sensi del decreto 28 dicembre 2007, è istituito il sistema di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica.
- 2.2 La compensazione della spesa di cui al comma 2.1 è riconosciuta, con le modalità disciplinate dal presente provvedimento, in relazione a punti di prelievo nella titolarità di clienti finali domestici, che risultino:
 - a) in condizioni di disagio economico;
 - b) in condizioni di disagio fisico.
- 2.3 I clienti finali domestici di cui al comma 2.2, lettera a) sono individuati ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4 del decreto 28 dicembre 2007.
- 2.4 Fino all'adozione di apposite misure del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per l'individuazione delle apparecchiature di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007, i clienti finali domestici di cui al comma 2.2, lettera b), sono i clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per il loro mantenimento in vita, individuati come:
 - a) i clienti finali domestici già identificati ai sensi del Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 e s.m.i. che ne facciano richiesta allegando una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che indichi: il tipo di apparecchiatura elettromedicali utilizzata e che tale apparecchiatura risulta necessaria per l'esistenza in vita del paziente;
 - b) i clienti finali domestici che presentano una certificazione ASL che attesti le gravi condizioni di salute di un componente del nucleo familiare, tali da richiedere l'uso di apparecchiature elettromedicali necessarie per l'esistenza in vita, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto 28 dicembre 2007.

Modalità di richiesta della compensazione

- 3.1 Ai fini dell'accesso alla compensazione di cui al comma 2.1, il cliente finale domestico presenta, ai sensi dell' articolo 4, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007, apposita richiesta presso il proprio Comune di residenza, fornendo le informazioni e le certificazioni di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento, secondo una apposita modulistica predisposta in coerenza con le esigenze del sistema informatico di cui all'Articolo 8.
- 3.2 In alternativa a quanto disposto dal precedente comma 3.1, la richiesta di accesso alla compensazione di cui al comma 2.1 può essere avanzata da un organismo istituzionale appositamente individuato. In tal caso, le informazioni inerenti il POD, le caratteristiche elettriche della fornitura e la numerosità familiare potranno essere individuate rispettivamente dal distributore e dal Comune di residenza sulla base delle informazioni relative alla residenza e al codice fiscale del cliente finale domestico al quale si riferisce la richiesta.

Articolo 4

Condizioni per l'ammissione alla compensazione

- 4.1 La compensazione per i clienti finali domestici in condizioni di disagio economico, di cui al comma 2.2, lettera a), è riconosciuta al punto di prelievo corrispondente al POD indicato dal soggetto richiedente ai sensi del precedente Articolo 3, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) il nucleo familiare la cui certificazione ISEE risulti conforme ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto 28 dicembre 2007, ha diritto alla compensazione con riferimento ad un solo punto di prelievo;
 - b) deve essere garantita la coincidenza:
 - i) della residenza anagrafica del cliente finale domestico con la localizzazione del punto di prelievo, per il quale è richiesta la compensazione;
 - ii) del nominativo e del codice fiscale del cliente finale domestico con le omologhe indicazioni del contratto di fornitura corrispondente al punto di prelievo per il quale è richiesta la compensazione;
 - c) la potenza contrattualmente impegnata nel punto di prelievo per il quale è richiesta la compensazione non può essere superiore a 3 kW.
- 4.2 Con successivo provvedimento l'Autorità disciplina le condizioni per l'ammissione alla compensazione di cui al comma 2.2, lettera b).
- 4.3 Le compensazioni per disagio fisico e disagio sociale sono cumulabili in presenza dei rispettivi requisiti, fermo restando quanto disposto ai commi 4.1 e 4.2.

Erogazione della compensazione

- 5.1 La compensazione di cui al comma 2.1, differenziata in relazione alle fattispecie di cui al comma 2.2, lettere a) e b), è riconosciuta mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa espressa in euro per punto di prelievo per anno, applicata pro-quota giorno con le modalità previste nella Parte II del presente provvedimento.
- 5.2 Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, lettera a) del decreto 28 dicembre 2007, la componente tariffaria compensativa di cui al comma 5.1 è applicata dalle imprese di distribuzione, nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento, ai punti di prelievo individuati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, in relazione ai quali sia stato rilasciato il certificato di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto 28 dicembre 2007.
- 5.3 Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto 28 dicembre 2007, in esito al rilascio della certificazione di cui al medesimo comma il Comune trasferisce all'impresa distributrice territorialmente competente, anche per via informatica tramite il sistema di cui all'Articolo 8, gli elementi informativi a sua disposizione necessari per la gestione della compensazione.
- 5.4 Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, comma 6, del decreto 28 dicembre 2007, l'impresa distributrice, prima di procedere all'erogazione della componente compensativa, è in ogni caso tenuta a verificare il rispetto delle condizioni di cui all'Articolo 4 con riferimento a tutte le informazioni a propria disposizione, anche tramite il sistema informatico di cui all'Articolo 8.
- 5.5 In relazione alle compensazioni riconosciute, l'impresa distributrice garantisce la separata evidenza contabile e fornisce al venditore evidenza separata delle somme riconosciute con riferimento a ciascun punto di prelievo beneficiario della compensazione.
- 5.6 Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera b) del decreto 28 dicembre 2007, il venditore è tenuto a trasferire entro il limite di cui al comma 7.2 al cliente finale domestico titolare del punto di prelievo interessato dalla compensazione, la componente tariffaria compensativa riconosciuta dall'impresa distributrice. Il venditore tiene separata evidenza contabile delle compensazioni ricevute dalle imprese di distribuzione e trasferite ai clienti finali.

Articolo 6

Decorrenza della compensazione

- 6.1 L'impresa di distribuzione applica la componente tariffaria compensativa, di cui all'Articolo 5, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione delle informazioni da parte del Comune titolato a ricevere le domande ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007.
- 6.2 La compensazione prevista per i casi di disagio economico di cui al comma 2.2, lettera a), è riconosciuta dall'impresa distributrice per dodici mesi a decorrere dal

- mese di prima applicazione di cui al comma 6.1 e salvo richiesta di rinnovo ai sensi del comma 6.3.
- 6.3 Il rinnovo della compensazione per i casi di disagio economico di cui al comma 2.2, lettera a) deve essere effettuato antecedentemente alla fine del mese *n-1*, essendo *n* l'ultimo dei dodici mesi di durata della compensazione secondo quanto disposto dal comma 6.2. La richiesta di rinnovo è effettuata dal cliente finale domestico con le medesime modalità stabilite dal comma 3.1 e, in caso di esito positivo, dà diritto alla continuità di applicazione della compensazione per ulteriori dodici mesi.
- 6.4 Le richieste di rinnovo presentate successivamente al termine di cui al comma 6.3, sono trattate quali nuove richieste di ammissione e la decorrenza della compensazione è quella prevista dal comma 6.1.

Applicazione della compensazione al cliente finale domestico

- 7.1 Il venditore trasferisce la componente tariffaria compensativa al cliente finale domestico titolare del punto di prelievo interessato dalla compensazione, nella prima fattura utile successiva alla data di fatturazione della medesima componente tariffaria compensativa da parte dell'impresa distributrice. Il venditore dà separata evidenza della componente compensativa applicata nella fattura inviata al cliente finale.
- 7.2 In relazione a quanto disposto dal comma 7.1, ove ne ricorrano le condizioni, il venditore limita l'ammontare della compensazione erogata al cliente finale in ciascun ciclo di fatturazione fino a concorrenza dell'importo complessivo oggetto di fatturazione.
- 7.3 Gli importi non erogati in un ciclo di fatturazione ai sensi del comma 7.2 sono erogati al cliente finale in occasione delle fatturazioni successive, fermo restando il limite di cui al medesimo comma 7.2 e quanto disposto al comma 7.4.
- 7.4 Le compensazioni non erogate ai sensi del comma 7.2 entro l'ultima fatturazione di competenza di ciascun anno solare, ovvero entro il termine del diritto alla compensazione se antecedente, sono rimborsate dal venditore all'impresa distributrice entro il 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all'anno precedente, fornendo il dettaglio dei POD ai quali i rimborsi si riferiscono e le somme non erogate.
- 7.5 Ai fini di quanto previsto dal comma 7.1 e successivi, l'impresa distributrice:
 - a) rende disponibile a ciascun venditore l'elenco, aggiornato almeno mensilmente, dei punti di prelievo di pertinenza identificati tramite codice POD e del nominativo del cliente domestico a cui i medesimi punti si riferiscono, ammessi al regime di compensazione di cui al comma 2.1;
 - b) allega in corrispondenza della prima fatturazione utile del servizio di trasporto, una comunicazione che:

- attesta il riconoscimento della compensazione allo specifico punto di prelievo con riferimento ad uno specifico nominativo e codice fiscale;
- ii) riporta l'entità e la tipologia della compensazione, secondo la classificazione riportata nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
- iii) indica la data di decorrenza e, ove rilevante, la data di termine del regime di compensazione determinata ai sensi del comma 6.2;
- iv) indica il mese entro il quale effettuare la domanda di rinnovo della compensazione, ai sensi del comma 6.3.
- 7.6 La comunicazione di cui al comma 7.5 lettera b) è ripetuta nel caso di modifica delle informazioni di cui alla medesima lettera b).
- 7.7 In caso di *switching*, di cui al comma 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 4/08, l'impresa distributrice rende disponibili al nuovo venditore le informazioni di cui al comma 7.5 entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo la data di *switching*, come definita ai sensi del medesimo comma 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 4/08.

Sistema informatico per l'ammissione alla compensazione

- 8.1 Al fine di semplificare e accelerare la procedura di riconoscimento della compensazione di cui al comma 2.1 e di effettuare verifiche incrociate circa la veridicità dei dati forniti dai clienti finali domestici per l'ammissione alla medesima compensazione, le imprese distributrici utilizzano un apposito sistema informatico per la gestione dell'ammissione alla compensazione.
- 8.2 Il sistema informatico di cui al comma 8.1, consente lo scambio delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle condizioni di cui ai commi 4.1 e 4.2. Tali informazioni includono almeno:
 - a) per il disagio economico, con riferimento a ciascun punto di prelievo beneficiario della compensazione:
 - i) codice fiscale e residenza del cliente finale domestico titolare del punto di prelievo e degli altri componenti il nucleo familiare rilevante ai fini ISEE;
 - ii) codice identificativo dell'attestazione ISEE;
 - iii) valore ISEE;
 - iv) periodo di validità dell'attestazione ISEE;
 - v) numerosità familiare;
 - vi) tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT;
 - vii) potenza contrattualmente impegnata.
 - b) per il disagio fisico:
 - i) codice fiscale del cliente finale domestico titolare del punto di prelievo e degli altri componenti il nucleo familiare;
 - ii) codice identificativo della certificazione ASL;

- iii) data di emissione ed eventuale scadenza della certificazione ASI:
- iv) apparecchiatura elettromedicale utilizzata;
- v) avvenuto inserimento del punto di prelievo negli elenchi utili ai fini dell'attuazione delle procedure del piano di distacco programmato;
- vi) tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT.
- 8.3 In relazione alle informazioni rese disponibili dal sistema informatico, l'impresa distributrice tratta come già verificate quelle inserite dai Comuni relative a:
 - a) valore ISEE;
 - b) periodo di validità dell'attestazione ISEE e, se prevista, della certificazione ASL;
 - c) numerosità nucleo familiare anagrafico;
 - d) residenza del titolare del punto di prelievo oggetto di compensazione;
 - e) per le richieste di compensazione di cui al comma 2.2 lettera a), coincidenza del nominativo e del codice fiscale del titolare del contratto di fornitura relativo al punto di prelievo beneficiario della compensazione con un componente del nucleo familiare cui si riferisce l'attestazione ISEE;
 - f) per le richieste di compensazione di cui al comma 2.2 lettera b), appartenenza del soggetto utilizzatore delle apparecchiature elettromedicali al nucleo familiare del titolare del contratto associato al punto di prelievo beneficiario della compensazione;
 - g) per le richieste di compensazione di cui al comma 2.2 lettera b), tipologia dell'apparecchiatura elettromedicale utilizzata.
- 8.4 Il sistema informatico di cui al comma 8.1 è utilizzato anche al fine di:
 - a) accelerare e automatizzare il trasferimento e lo scambio delle informazioni rilevanti ai fini dell'Articolo 9;
 - b) alimentare, ove risultasse utile e giustificabile in termini economici, un sistema di comunicazione, ulteriore rispetto a quanto disposto al comma 17.2 delle scadenze rilevanti ai fini del rinnovo della compensazione di cui al comma 6.3.

Variazioni delle condizioni rilevanti per l'ammissione alla compensazione

- 9.1 Nel caso di cessazione della fornitura, volture, subentri o modifiche contrattuali per *mortis causa* la compensazione cessa contestualmente alla variazione contrattuale.
- 9.2 Nel caso di modifica della numerosità familiare la variazione della compensazione decorre dal primo giorno del mese successivo all'avvenuta notifica della variazione all'impresa di distribuzione da parte del Comune.

- 9.3 Nel caso di cessato uso di apparecchiature elettromedicali, la compensazione viene interrotta dal primo giorno del mese successivo all'avvenuta notifica all'impresa di distribuzione.
- 9.4 Ai fini di quanto previsto al comma 9.3, il venditore, entro 10 giorni lavorativi, comunica all'impresa distributrice competente le segnalazioni ricevute ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 7, del decreto 28 dicembre 2007.
- 9.5 La compensazione, cessa contestualmente alla modifica contrattuale che comporti il superamento del limite di potenza contrattualmente impegnata di cui al comma 4.1, lettera c), per il caso di disagio economico.
- 9.6 Nel caso di cambio di residenza del cliente finale domestico avente diritto alla compensazione, la segnalazione della nuova residenza è effettuata tramite il Comune di nuova residenza. La compensazione in corrispondenza del punto di prelievo di nuova residenza decorre dalla data della nuova residenza in corrispondenza del nuovo punto di prelievo indicato dal cliente beneficiario della compensazione ovvero, se successiva, dalla data di cessazione dell'agevolazione nel precedente punto di prelievo e, ove previsto, mantiene il medesimo termine di scadenza. I Comuni e le imprese di distribuzione o, in mancanza di accordo, le imprese di distribuzione tra di loro si accordano per lo scambio delle informazioni utili alla sincronica cessazione/attivazione della compensazione.
- 9.7 La mancata o ritardata comunicazione delle modifiche di cui ai precedenti commi, comporta la ripetizione alla Cassa da parte del cliente finale domestico delle somme eventualmente indebitamente percepite, incrementate di un tasso di interesse pari all'*euribor* a 1 mese, maggiorato di 10 punti base.
- 9.8 In caso di mancata ripetizione di quanto previsto al comma 9.7, la Cassa può richiedere l'attivazione delle procedure previste dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 4/08 per i casi di morosità dei clienti finali disalimentabili e procedere al recupero coatto delle somme dovute.

Controlli

- 10.1 Le imprese distributrici e i venditori sono tenuti, per i profili di propria competenza, alla verifica della veridicità delle informazioni fornite dal cliente finale domestico titolare del punto di prelievo beneficiario della compensazione.
- 10.2 Nel caso il venditore non riscontrasse la coincidenza delle informazioni trasmesse dai distributori ai sensi del comma 7.5, lettera b), punto i), con le corrispondenti informazioni del contratto di fornitura:
 - a) non procede al trasferimento di cui al comma 7.1
 - b) dà immediata informativa al distributore che dispone le procedure per il recupero della compensazione fatturata;
 - c) nel primo documento di fatturazione al cliente finale, sostituisce la dicitura di cui al comma 17.2, con la dicitura "Compensazione della spesa non concessa

per errata indicazione del titolare del contratto di fornitura, rivolgersi al proprio Comune per ulteriori informazioni".

- 10.3 Ogni anomalia e/o variazione intervenuta in riferimento al punto di prelievo al quale viene riconosciuta la compensazione viene segnalato al distributore e al Comune competente.
- 10.4 Ciascuna impresa distributrice, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, attiva procedure per la verifica sistematica dei prelievi di energia elettrica effettuati in corrispondenza dei punti di prelievo che beneficiano di compensazioni di cui al comma 2.1, al fine di individuare situazioni anomale con riferimento all'entità dei consumi ovvero alla loro periodicità.
- 10.5 Le eventuali anomalie rilevate ai sensi del precedente comma 10.4, sono segnalate, con cadenza almeno semestrale, ai Comuni competenti e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

PARTE II

COMPONENTE TARIFFARIA COMPENSATIVA

Articolo 11

Compensazione per i clienti in stato di disagio economico

- 11.1 L'ammontare della compensazione di cui al comma 2.1, lettera a) per i clienti in stato di disagio economico, erogato ai sensi dell'Articolo 5, è fissato dall'Autorità in coerenza con i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007.
- 11.2 L'ammontare della compensazione determinato ai sensi del comma 11.1 è riportato nella tabella 3 allegata al presente provvedimento ed è differenziato rispetto alle seguenti tipologie di nuclei familiari anagrafici:
 - a) nucleo familiare anagrafico fino a 2 (due) componenti;
 - b) nucleo familiare anagrafico oltre 2 (due) e fino a 4 (quattro) componenti;
 - c) nucleo familiare anagrafico oltre 4 (quattro) componenti.

Articolo 12

Modalità di erogazione della compensazione per disagio economico

12.1 La compensazione di cui al comma 11.2 è riconosciuta con la cadenza prevista per la fatturazione del servizio di trasporto applicando una componente tariffaria, arrotondata con criterio commerciale alla secondo cifra decimale, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCE_i}{365} * gg$$

dove:

- *CCE_i* è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di prelievo per anno, di cui alla tabella 3 allegata al presente provvedimento, differenziata in relazione alla tipologia di nucleo familiare *i*;
- gg sono i giorni considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari.

Articolo 13

Compensazione per i clienti in stato di disagio fisico

13.1 Con successivo provvedimento l'Autorità fissa l'ammontare della compensazione di cui al comma 2.1, lettera b), per i clienti in stato di disagio fisico.

Articolo 14

Modalità di erogazione della compensazione per disagio fisico

14.1 Con successivo provvedimento l'Autorità disciplina le modalità di erogazione della compensazione per disagio fisico.

Articolo 15

Erogazione della compensazione in caso di cumulo

15.1 Con successivo provvedimento l'Autorità disciplina il caso di cumulo delle compensazioni per disagio fisico e disagio sociale ai sensi del comma 4.3.

Articolo 16

Aggiornamento della compensazione

- 16.1 Nel periodo di regolazione 1 gennaio 2008 31 dicembre 2011, l'Autorità aggiorna contestualmente all'aggiornamento previsto dall'articolo 32 del TIT, gli ammontari di compensazione di cui ai commi 11.2.
- 16.2 L'aggiornamento di cui al comma 16.1 a valere per l'anno n, è effettuato applicando ai valori in vigore nell'anno n-l la variazione percentuale delle spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa D2 e consumo pari a 2700 kWh/anno, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del decreto 28 dicembre 2007.

PARTE III

OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 17

Obblighi per i venditori

- 17.1 Ciascuna venditore provvede a dare la più ampia pubblicità alla disposizioni del presente provvedimento, anche tramite il proprio sito internet. A tal fine fa riferimento allo schema di informativa pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
- 17.2 Ciascun venditore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione n. 152/06, con riferimento a ciascun punto di prelievo ammesso al regime di compensazione della spesa, provvede a inserire, in ciascun documento di fatturazione nel quale venga riconosciuta la compensazione di cui al comma 2.1 ai sensi del presente provvedimento, la dicitura: "La sua fornitura è ammessa alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2007. La richiesta di rinnovo deve essere effettuata entro mese/anno".

Articolo 18

Obblighi per le imprese distributrici

18.1 Ciascuna impresa distributrice provvede a dare la più ampia pubblicità alla disposizioni del presente provvedimento, anche tramite il proprio sito internet. A tal fine fa riferimento allo schema di informativa pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Tabella 1 - Elementi informativi da presentare all'atto della domanda ci cui al comma 3.1

Informazione	Tipo di disagio	
	economico	fisico
Data di presentazione della domanda	X	X
Nome e cognome e codice fiscale del richiedente	X	X
Indirizzo di residenza del richiedente	X	X
Recapiti telefonici, fax e di posta elettronica del richiedente e,	X	X
se differente dalla residenza, recapito postale		
Codice fiscale degli altri componenti il nucleo familiare del		X
richiedente		Λ
Indirizzo punto di prelievo da agevolare	X	X
Codice identificativo del punto di prelievo da agevolare (POD)	X	X
Nome, cognome e codice fiscale dell'intestatario del contratto		X
di fornitura relativo al punto di prelievo da agevolare	Λ	Λ
Nominativo della società di vendita dell'energia elettrica	X	X
Potenza impegnata nel punto di prelievo da agevolare	X	X
Attestazione ISEE	X	
Numero identificativo dell'attestazione ISEE	X	
Valore indicatore ISEE	X	
Data rilascio e scadenza dell'attestazione ISEE	X	
Numerosità nucleo familiare anagrafico del richiedente	X	
Certificazione ASL o dichiarazione sostitutiva di notorietà		X
Data rilascio certificazione ASL		X
Tipo di apparecchiatura elettromedicale		X
Consenso al trattamento dei dati di consumo ai fini delle	X	X
verifiche di cui all'articolo 10		
Impegno a comunicare le variazioni	X	X
Tipologia di domanda(*)	X	X

^(*) Nuova domanda, rinnovo, variazione POD, altre variazioni

Tabella 2 – Classificazione delle tipologie di compensazione di cui al comma 7.5

Codice tipologia di agevolazione	Descrizione
ECN1	Disagio economico; nucleo fam. anagrafico 1-2 componenti
ECN2	Disagio economico; nucleo fam. anagrafico 3-4 componenti
ECN3	Disagio economico; nucleo fam. anagrafico oltre 4 componenti
FIN0	Disagio fisico
EFN1	Disagio economico; nucleo fam. anagraf. 1-2 comp.; disagio fisico
EFN2	Disagio economico; nucleo fam. anagraf. 3-4 comp.; disagio fisico
EFN3	Disagio economico; nucleo fami. anagraf. oltre 4 comp.; disagio fisico

Tabella 3 – Ammontare della compensazione per i clienti in stato di disagio economico, di cui al comma 11.2 (€/anno per punto di prelievo)

Codice	Descrizione	Anno 2008
ECN1	Nucleo familiare 1-2 componenti	€60
ECN2	Nucleo familiare 3-4 componenti	€78
ECN3	Nucleo familiare oltre 4 componenti	€135